

AVV. ALLEGRA

N. 775/14 SENT.  
N. 1433/14 REP.  
N. R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VICENZA**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

**IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

**Il Giudice Dott. Valeria Zancan ha pronunciato la**

**seguinte**

**SENTENZA**

Nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 24.11.2009

Da

(CF \_\_\_\_\_) , rapp.to e difeso

dall'avv. ALLEGRA MARIO ed elettivamente domiciliato in VIA GIULIO BEDESCHI 29 36100 VICENZA

**- Attore -**

Contro

COMUNE DI SANTORSO (CF 00280050241) , rapp.to e difeso dall'Avv. BERGAMIN EMMA , ed elettivamente domiciliato presso in PRESSO CANCELLERIA TRIBUNALE SCHIO

**- Convenuto -**

**Oggetto:** Risarcimento danni.

Causa iscritta a ruolo in data 26.11.2009 al n. \_\_\_\_\_ e  
trattenuta in decisione all'udienza del 16.07.2013 sulle conclusioni delle  
parti riportate nei fogli allegati al verbale dell'udienza di precisazione delle  
conclusioni.

### **FATTO E MOTIVI DI DIRITTO**

L'attrice \_\_\_\_\_, affetta da handicap motorio e con problemi di  
deambulazione (doc. 1 e 2 fasc. attoreo), nel 2004 aveva chiesto al  
Comune di Santorso il rilascio del permesso per installare una piattaforma  
elevatrice nel fabbricato sito in Via \_\_\_\_\_ nel quale l'attrice  
abitava, al terzo piano.

Con provvedimento notificato all'attrice il 26.01.2005 il Responsabile del  
Settore Edilizia privata e Urbanistica del Comune aveva rigettato tale  
domanda in quanto l'installazione dell'ascensore non avrebbe consentito di  
rispettare le norme sulla larghezza minima delle scale condominiali (cfr  
doc. 3 fasc. attoreo).

Avverso il provvedimento di diniego l'attrice aveva proposto ricorso  
straordinario al Presidente della Repubblica (doc. 4 fasc. attoreo); il ricorso  
era stato accolto e il provvedimento del Comune di Santorso annullato il  
4.05.2007 (doc. 5). Il Presidente della Repubblica, facendo proprio il  
parere del Consiglio di Stato (doc. 6 fasc. attoreo), nella sostanza aveva  
affermato che, nel bilanciamento tra l'interesse delle persone disabili alla  
rimozione delle barriere architettoniche e l'interesse degli altri condomini al  
rispetto della normativa di sicurezza sulla larghezza delle scale, doveva  
essere preferito il primo perché la normativa di riferimento (DM n.  
236/1989) prevedeva misure in favore dei portatori di handicap e, tra  
queste, consentiva, all'art. 7, comma 5, di poter derogare alle disposizioni  
sulla larghezza minima delle scale condominiali.

Il provvedimento del Comune di Santorso veniva annullato " per difetto dei presupposti alla base dello stesso" ovvero per la mancanza di requisiti essenziali dell'atto amministrativo.

Concluso l'iter amministrativo, l'attrice iniziava la presente causa e chiedeva la condanna del Comune di Santorso a risarcirle i danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal ritardo nell'ottenimento della autorizzazione ad installare l'ascensore.

**L'Amministrazione convenuta preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario** ritenendo sussistente la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di danni conseguenti alla violazione di norme di natura edilizia.

Replicava l'attrice che le misure necessarie a rendere effettiva la tutela delle persone disabili involgevano al contrario la tutela di diritti soggettivi inviolabili di rango costituzionale, alla stregua degli art. 2, 3 e 32 della Costituzione, esulanti dalla materia edilizia. Richiamava quindi la pronuncia resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13659/2006 in tema di riparto di giurisdizione secondo la quale : "... *l'amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice ordinario in tutte le ipotesi in cui l'azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incompressibili (come la salute o l'integrità personale)....Dove, per contro, la situazione soggettiva si presenta come interesse legittimo, la tutela risarcitoria va chiesta al giudice amministrativo*".

Nel caso in esame si ritiene che il Comune di Santorso, pur avendo richiamato nel proprio provvedimento la disciplina pubblicistica che regola la realizzazione delle opere edilizie, abbia nella sostanza condiviso e fatto proprio il mancato assenso dei condomini alla realizzazione dell'ascensore che la contava di installare. Infatti nella motivazione del provvedimento di diniego il Comune di Santorso richiama anche la possibile violazione di norme civilistiche e fa riferimento a questioni che concernono le relazioni privatistiche tra condomini, cui l'amministrazione dovrebbe restare estranea .

In materia di eliminazione delle barriere architettoniche il legislatore ha effettuato delle scelte puntuali in ordine alla graduazione degli interessi coinvolti e, con la legge n. 67 del 2006, ha previsto un'apposita azione a favore del disabile il quale ritenga di avere subito una discriminazione diretta o indiretta che lo pone in situazione di svantaggio con i non disabili. La giurisprudenza di merito si è orientata nell'affermare che sussiste un vero e proprio diritto soggettivo dei disabili alla rimozione delle barriere architettoniche, diritto che non può trovare alcun limite nella discrezionalità amministrativa, in quanto anche le p.a. sono tenute al rispetto di tali precetti (cfr Tribunale di Roma sentenza 8 marzo 2012 n. 4929; Tribunale Bari sez. I, 13/03/2012 n. 930) .

Si legge in particolare nella citata sentenza del Tribunale di Roma che : “ *La legge, oltre ad attribuire un'azione a favore del disabile, prevede altresì la procedura per far valere tale azione, facendo rinvio all'art. 44 della legge n. 286 del 1998. Quest'ultima disposizione chiaramente individua nel giudice ordinario quello competente ad occuparsi della repressione di comportamenti discriminatori. C'è dunque una chiara indicazione di legge circa la giurisdizione da seguire. La legge n. 67 del 2006 nel consentire al disabile di opporsi ad una condotta discriminatoria prevede che debba farlo nelle forme previste per la repressione di altra condotta discriminatoria, quella basata su motivi razziali o etnici, che, a sua volta, istituisce il giudice ordinario come giudice competente. Dunque la giurisdizione del giudice ordinario deriva già di per sé dal rinvio alla legge del 1998....la legge attribuisce al disabile un diritto ad impedire la discriminazione, non già un interesse alla corretta azione amministrativa. La questione di quale sia l'interesse protetto dalla legge n. 67 del 2006 è semplice. La legge non subordina l'interesse del disabile a quello della pubblica amministrazione, "degradando" il primo ad un mero interesse legittimo. Che senso avrebbe intendere la legge in questione dicendo che essa non ha introdotto un diritto del disabile ad evitare di essere discriminato, quanto un suo interesse a che la discriminazione avvenga nel rispetto della legge? E' evidente l'infondatezza di una simile prospettiva. “*

IL T.A.R. del Lazio, sez. I , nella pronuncia del 04/03/2011 n. 221 ha ribadito il diritto soggettivo dei disabili affermando che : *" È illegittimo il provvedimento con cui il Comune rappresenta l'impossibilità di eseguire lavori atti ad eliminare barriere architettoniche (nella specie, l'installazione di una piattaforma elevatrice a ridosso di uno stabile non munito di ascensore oggetto di Dia presentata dal proprietario di un appartamento genitore di figlio disabile) stante l'assenza del consenso di tutti i proprietari del fabbricato; invero, gli art. 23, comma 1 e 78, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nel richiedere la sussistenza di un titolo legittimante, non giungono ad assegnare all'amministrazione il potere di accertamento e risoluzione di possibili contrasti tra posizioni di diritto soggettivo, demandato alla sfera propria della giurisdizione ordinaria".*

A tale orientamento sembra si sia attenuto anche il Consiglio di Stato nell'emettere il parere sull'annullamento del provvedimento del Comune di Santorso dato che viene affermato che mancherebbero "i presupposti" per negare la rimozione delle barriere architettoniche ovvero il vizio dell'atto sarebbe ben più pregnante della mera violazione della legge che avrebbe consentito di derogare alle norme di sicurezza riguardanti le dimensioni delle scale condominiali.

Condivise le decisioni citate, si ritiene sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario a decidere sulle domande introdotte da

**Nel merito l'attrice ha chiesto la rifusione: (a) del danno corrispondente all'esborso necessario per pagare un operatore che, per circa 2 anni e mezzo e per almeno 12 ore al giorno fornisse la necessaria assistenza giornaliera per salire e scendere le scale; (b) dei danni morali causati dalla compromissione alla propria autonomia e del disagio derivante dalla necessità di chiedere l'aiuto esterno per compiere attività della vita che la avrebbe potuto svolgere da sola qualora fosse stato installato l'ascensore.**

La domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale va respinta in quanto non è stato in alcun modo provato l'esborso sostenuto dall'attrice per pagare un operatore né la necessità che una persona fosse a sua

disposizione per l'intera giornata o per un determinato numero di ore. Del resto la nel dedurre la prova per testi, si è limitata a chiedere, in modo assolutamente generico, di dimostrare di essere stata aiutata a salire e scendere le scale dal coniuge o da imprecisate terze persone, ma non che tali soggetti avessero chiesto un corrispettivo o un rimborso-spese per la loro attività.

Va quindi confermata la genericità e irrilevanza dei capitoli di prova dedotti da parte attrice, tra l'altro attinenti anche a circostanze non contestate e comunque inidonee a quantificare il danno patrimoniale.

**Per quanto concerne il diritto al risarcimento del danno morale** asseritamente patito, è necessario, secondo giurisprudenza e dottrina pressoché concordi, dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del diritto medesimo, ovvero il danno ingiusto, nel senso di lesione arrecata ad una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento e la colpevolezza dell'autore del danno medesimo.

Nel caso di specie, appare senz'altro dimostrata la sussistenza del danno ingiusto essendo stato individuato il bene della vita tutelato e la sua violazione, conclamata dal provvedimento di annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo.

Ciò non è contestato dall'Amministrazione convenuta la quale ha piuttosto negato la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito.

Sostiene infatti il Comune di Santorso che la colpevolezza del funzionario non potrebbe desumersi in via automatica dalla mera illegittimità del provvedimento emanato, ma potrebbe sussistere soltanto in ipotesi di errori particolarmente gravi o non scusabili.

Si ritiene di non aderire alla predetta opinione, richiamando la pronuncia del C.d.S. sez. V 2 settembre 2005 n°4461, secondo la quale per integrare la colpa dell'amministrazione non si richiede una condotta in qualche modo riprovevole di questo o quel funzionario, ma è sufficiente e necessaria una oggettiva difformità tra il comportamento effettivamente tenuto e quello richiesto dall'ordinamento.

Si condivide quindi l' orientamento giurisprudenziale citato da parte attrice alle pagg. 9 e 10 della comparsa conclusionale che appare convincente anche perchè restringere la possibilità di risarcimento del danno arrecato dalla p.a. a poche ipotesi, in qualche misura eccezionali, equivarrebbe a riconoscere all'amministrazione stessa una posizione di ingiustificato privilegio.

Può darsi per pacifico che l'aver impedito per circa 2 anni e mezzo ad un disabile di usufruire dell'ascensore e l'averlo costretto ad abitudini di vita lesive della sua autonomia e della dignità personale ha cagionato quantomeno un disagio psicologico e l'irritazione per l'ingiustizia subita che costituiscono stati d'animo lesivi della serenità della persona e, come tali, suscettibili di essere risarciti.

Per liquidare l'entità del danno in concreto subito dalla ricorrente non si può che ricorrere a valutazioni equitative che tengano conto della rilevanza del bene della vita violato, della durata del disagio (circa 2 anni e mezzo), del peggioramento della qualità della vita rispetto a quella che sarebbe stata assicurata da un comportamento corretto dell'amministrazione, dell'entità della sofferenza psicologica derivante dal dover ricorrere ad aiuti esterni per soddisfare primari bisogni della vita, dell'età della danneggiata (nata nel                    e delle condizioni personali dell'attrice.

Parte attrice non ha fornito elementi specifici che portino a ritenere che la sofferenza dell'attrice sia stata più elevata di quella che patirebbe un qualsiasi soggetto nella situazione descritta in quanto la                    si è limitata a produrre la documentazione medica attestante lo stato di disabilità e non ha neppure dedotto quali attività la danneggiata svolgesse all'esterno della propria abitazione, quante volte fosse costretta a richiedere aiuti a terzi etc.

In mancanza di altri elementi, pare equo liquidare il danno in euro 12.500,00 in moneta attuale, danno che grossomodo corrisponde ad un risarcimento annuale di € 5.000 che si ritiene soddisfacente del disagio sopportato.

Non si ritiene di diminuire il danno, ex art. 1227 c.c., addebitandone la responsabilità anche alla condotta dell'attrice la quale, anziché richiedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento illegittimo al TAR, avrebbe scelto un rimedio ( ricorso straordinario al Capo dello Stato) che avrebbe dilatato i tempi necessari per rendere inefficace il provvedimento illegittimo. Infatti la durata di un procedimento amministrativo o giudiziario non può ripercuotersi negativamente sul soggetto che tale procedimento ha attivato, nel rispetto delle norme che consentono di scegliere liberamente più forme di tutela.

Sulla somma liquidata sono dovuti gli interessi in misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo .

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

#### PQM

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. \_\_\_\_\_, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento delle domande proposte da \_\_\_\_\_ nei confronti del Comune di Santorso, così provvede:

1. Condanna il Comune di Santorso, in persona del sindaco *pro tempore*, al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ della somma di € 12.500,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
2. Condanna il Comune di Santorso, in persona del sindaco *pro tempore*, a rifondere, in favore di \_\_\_\_\_ le spese legali del presente giudizio che si liquidano in € 5.000 per compenso ed € 600 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Vicenza, il 28.12.2013.

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario  
Annalisa Montanaro

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 MAR 2014

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario  
Annalisa Montanaro



IL GIUDICE

Dott.ssa Valeria Zanganò



INVIATO AVVISO TELEMATICO

OGGI 21/3/14

Il Funzionario Giudiziario  
Annalisa Montanaro

Copia del presente atto inviato  
per la registrazione

Vicenza 21 MAR 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Annalisa Montanaro




Avv.  
Pat  
For

Richieste dall'Avv. ALLEGRA  
Il 14/4/14 n. 1 copie curio.mi  
corrisposti € 12,40  
rilasciate il 17/4/14

USO  
APPELLO  
ANTEREG.NB



Il Funzionario Giudiziario  
Annalisa Montanaro



x USO APPELLO ANTE REG.NB  
Copia conforme all'originale

Vicenza, il 17 APR. 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Annalisa Montanaro



Dati fiscali relativi all'importo  
di merito sull'originale: € 12,40

Vicenza, il 17 APR. 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Annalisa Montanaro

je